

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI,  
BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE,  
CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI,  
GERMANÀ, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA,  
MANFREDI, MUNGARI, PASTORE, PERA, PIANETTA,  
PORCARI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI,  
TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI,  
GRECO e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1999

---

Abrogazione del testo unico delle disposizioni concernenti  
l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto  
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione a causa di morte, ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti reali o di credito e alla costituzione di rendite o pensioni.

Sono tassabili tutti i beni e diritti trasferiti per successione o donazione, anche se situati all'estero, al netto delle passività deducibili. Se il defunto o donante risiede all'estero l'imposta è dovuta per i beni e diritti esistenti in Italia.

Non sono soggetti ad imposta i beni trasferiti a favore dello Stato, regioni, province e comuni, nonché a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e ospedali pubblici senza fine di lucro.

L'imposta si applica per scaglioni di valore imponibile con aliquote crescenti sia in caso di successione che di donazione.

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni e dai beneficiari di donazioni; in deroga, per le successioni sono obbligati a presentare la dichiarazione e rispondono dell'imposta dovuta anche i chiamati all'eredità che non hanno ancora rinunciato alla stessa.

Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività ed oneri deducibili.

Il valore venale dell'azienda è costituito del valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e da atti aventi data certa.

Con il presente disegno di legge il Gruppo Forza Italia, in coerenza con il proprio programma elettorale, si batte per l'abolizione della disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 1).

L'imposta sulle successioni e donazioni assicura notoriamente un gettito estremamente limitato poichè aggredisce, in pratica, solo i patrimoni di media entità, in quanto le grosse eredità vengono seguite da esperti professionisti che utilizzano ogni possibile *escamotage* legale al fine di evitare pesanti imposizioni.

È particolarmente invisa al cittadino erede che, molto spesso, ha contribuito alla formazione di quel patrimonio, sul quale il *de cuius* ha già pagato le imposte; si ritengono quindi inutili e vessatorie le norme restrittive della dilazione ed eccessivamente onerosi gli interessi dovuti.

Si tratta di un'imposta che: *a)* rende pochissimo in termini finanziari ma che, in compenso, è molto elusa e sostanzialmente serve a distorcere l'asse ereditario; *b)* è iniqua sotto il profilo redistributivo e, vista la sua scarsa rilevanza, sarebbe francamente da eliminare in modo da evitare distorsioni nella trasmissione dei patrimoni.

Per questi motivi si propone di sopprimere l'imposta come tale, assoggettando all'imposta fissa di registro, pari a lire 250 mila, gli atti e le denunce relative ai trasferimenti a titolo gratuito in favore del coniuge o dei parenti affini in linea retta o in linea collaterale fino al 3° grado e ad imposta ordinaria di registro i trasferimenti a favore di altri soggetti; si confermano le esenzioni dal pagamento di imposte per i trasferimenti già esenti dall'imposta di successione (articolo 2).

Al comma 2 dello stesso articolo 2, si autorizza il Governo ad emanare un regola-

mento per l'abrogazione delle disposizioni relative all'imposta di successione e donazioni.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

Dall'ultima relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1999 e situazione di cassa al 31 dicembre 1998 si è stimato un incasso di lire 1.548 miliardi derivanti dall'imposta sulle

successioni e donazioni. Si è ritenuto, pertanto, di coprire l'onere con la riduzione dei finanziamenti previsti della legge a favore dei paesi in via di sviluppo e la riduzione degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. Alla parte residua dell'onere si fa fronte mediante aumento dell'imposta sui giochi e scommesse e aumento delle aliquote delle accise.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio precedente, sono ridotte le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni o sono estese le esenzioni dalla medesima, fino a conseguire minori entrate per un importo complessivo pari a lire 300 miliardi nell'anno 2000 e per un importo non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 2001.

### Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli atti indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono soggetti alla disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come integrata dalle seguenti disposizioni:

a) gli atti e le denunce in favore del coniuge del donante o del defunto e dei suoi parenti e affini in linea retta ovvero in linea collaterale entro il terzo grado sono considerati come atti non aventi contenuto patrimoniale e quindi soggetti ad imposta di registro in misura fissa; a tali fini sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea

retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati;

*b)* agli atti ed alle denunce in favore di soggetti diversi da quelli indicati alla lettera *a)* sono applicate le stesse imposte che si applicano ai corrispondenti atti a titolo oneroso a norma di quanto stabilito nella tariffa, parte I, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

*c)* gli atti e le denunce in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990 sono soggetti ad imposta fissa di registro a condizione che risultino tutte le condizioni ivi indicate; alla stessa imposta sono soggetti gli atti e le denunce aventi per oggetto i beni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico e quelli per i quali sia prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione;

*d)* l'obbligo di registrazione derivante da trasferimenti a causa di morte deve essere adempiuto nei termini stabiliti dal testo unico approvato con decreto legislativo n. 346 del 1990;

*e)* l'alienante non è tenuto nè alla registrazione nè al pagamento dell'imposta di registro;

*f)* competente per l'applicazione dell'imposta è l'ufficio nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, l'ufficio del registro di Roma;

*g)* è abrogato l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

*h)* resta fermo l'obbligo di denuncia all'ufficio del registro competente delle successioni a causa di morte aventi per oggetto beni immobili.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Governo è autorizzato a provvedere all'abrogazione delle ulteriori disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni e di quelle che fan-

no riferimento alla predetta imposta, nonchè all'adozione delle disposizioni di coordinamento necessarie. Con analogo regolamento il Governo provvederà a redigere un testo unico compilativo delle disposizioni in materia di imposta di registro, nel quale coordinare la normativa vigente con quella stabilita nel comma 1 e disporre le altre conseguenti abrogazioni e norme di coordinamento ed attuative.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 300 miliardi per il 2000, a lire 500 miliardi per il 2001 e a lire 1.550 miliardi annue a decorrere dal 2002 si provvede in parte mediante:

*a)* riduzione, a decorrere dal 2000, per lire 100 miliardi annue e comunque nei limiti delle somme iscritte nella tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, sotto la rubrica relativa al Ministero degli affari esteri, alla voce «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo», e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* riduzione, a decorrere dal 2000, per lire 100 miliardi annue e comunque nei limiti delle somme iscritte nella tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, sotto la rubrica relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce «Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge;

*c)* i risparmi di spesa derivanti dal comma 3 del presente articolo.

2. Alla parte residua dell'onere si fa fronte mediante:

*a)* aumento dell'aliquota dell'imposta sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre

1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze;

*b)* aumento in quantità uniforme delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

3. All'articolo 39, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole «all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».

